

**Note esplicative all'Allegato 5 - Convenzione per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili prevista nell'ambito dell'Accordo di Programma ANCI – CDCNPA siglato in data 07.07.2016, approvate dal Comitato Guida del 6 dicembre 2016.**

L'allegato 5 - Convenzione per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili ("pile") prevista nell'ambito dell'Accordo di Programma ANCI – CDCNPA ("Convenzione") - è sottoscritta dai Sottoscrittori/Gestori ("Azienda") ed i Sistemi di Raccolta aderenti al CDCNPA assegnatari delle specifiche zone di competenza ("Sistema"). Di seguito si riportano alcune note esplicative circa il suddetto allegato ai fini di renderne chiari i principi e le modalità di applicazione a tutti i soggetti coinvolti.

1. La semplice iscrizione dell'Azienda al CDCNPA non comporta l'automatica attivazione della Convenzione con il Sistema competente per le zone ad esse assegnata. L'eventuale attivazione della Convenzione è infatti il risultato della espressa volontà di entrambe le parti a procedere in tal senso. Nel caso in cui una delle due parti (o entrambe) decidesse di non sottoscrivere la Convenzione resta inteso che:
  - il Sistema provvederà comunque al ritiro delle pile conferite c/o i Centri di Raccolta iscritti dall'Azienda al portale del CDCNPA;
  - L'Azienda ha comunque diritto ai corrispettivi base previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma, in funzione della fascia di appartenenza;
  - il Sistema provvederà autonomamente al ritiro delle pile c/o i Distributori registrati o che dovessero registrarsi al portale del CDCNPA.
2. L'attivazione della Convenzione comporta che il corrispettivo ad essa associato sia previsto per tutti i quantitativi ritirati dal Sistema presso un CdR iscritto al portale del CDCNPA e gestito dal Sottoscrittore.
3. La Convenzione disciplina la gestione della raccolta delle pile presso tutti i Distributori che si sono attivati presso il portale del CDCNPA. L'Azienda, sottoscrivendo la Convenzione, si impegna dunque a ritirare le pile raccolte presso i Distributori iscritti al CDCNPA secondo i termini previsti dalla Convenzione Operativa del CDCNPA per i Punti Vendita.
4. Il Sistema si impegna a fornire ad Azienda tutte le informazioni relative ai Punti Vendita (informazioni anagrafiche) da servire, necessarie all'esecuzione del servizio
5. Il Sistema monitorerà i livelli di servizio conseguiti dall'Azienda e registrerà le eventuali anomalie, al fine della loro gestione e risoluzione nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti. Resta inteso che la mancata esecuzione del servizio da parte dell'Azienda o il sistematico verificarsi di anomalie nel servizio imputabili all'Azienda, sono inadempienze gravi agli obblighi delle parti di cui alla Convenzione e danno diritto al Sistema di risolvere anticipatamente la Convenzione stessa ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
6. La Convenzione non disciplina obblighi e responsabilità in merito alla fornitura e alla gestione dei contenitori da utilizzarsi per la raccolta delle pile. Tale questione è demandata a trattativa diretta tra Azienda e Sistema. Rimane in ogni caso ferma la responsabilità per il Sistema di Raccolta di garantire la fornitura di UdC ai punti iscritti al CDCNPA.
7. I corrispettivi di cui alla Convenzione non includono campagne di comunicazione e progetti specifici di raccolta sul territorio che l'Azienda e il Sistema potranno concordare mediante accordi separati.
8. L'Azienda e il Sistema sono liberi di disciplinare in maggior dettaglio le modalità di gestione e rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione, fatta salva l'applicazione dei corrispettivi previsti.